

AZIENDA SPECIALE COMUNALE di Capaccio Pæstum

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE N. 11 del 15/01/2021

DETERMINA DI AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N.81/2008 SS.MM.II. CIG:ZAF3030C13

Premesso che

- il Comune di Capaccio con delibera di consiglio comunale n. 96 del 29/11/2012 ha costituito l'Azienda Speciale Comunale "Paistom" quale Ente Strumentale del Comune, ai sensi
 dell'art.114 dl D.Lgs.267/2000, per la gestione dei seguenti servizi: manutenzione del patrimonio beni di utilizzo pubblico, viario comunale, cunette e segnaletica stradale, verde
 pubblico, cimiteriali, spiagge pubbliche, idrici comunali, turismo e spettacolo, informatici
 al cittadino e di back e front end;
- con deliberazione di C.C. n. 96 del 29/11/2012 veniva deliberata la costituzione dell'Azienda Speciale Paistom;
- in data 04/12/2012 è stato formalmente sottoscritto l'atto costitutivo dell'Azienda Speciale "Paistom" e registrato al repertorio dell'Ente con n. 3899;
- il Comune di Capaccio con atto consiliare n. 103 dl 14/12/2012 ha:
 - o preso atto della formale costituzione dell'Azienda Speciale "Paistom" e della nomina del Consiglio di Amministrazione e del Direttore;
 - o approvato lo Statuto dell'Azienda Speciale "Paistom";
 - approvato il Piano programma contenente la relazione sulle attività gestionale amministrativa contabile e sulla situazione economica-finanziaria per il quinquennio 2013/2015;
 - o approvato lo schema di convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per la gestione dei servizi pubblici in modo strumentale:
- è stata sottoscritta la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom";
- il Direttore, ai sensi di Statuto, ha i poteri gestionali ed organizzativi analoghi ai Dirigenti degli Enti Locali;
- per analogia, trattandosi di Azienda Speciale Comunale si applicano le norme del TUEL;
- con deliberazione di C.C. n. 87 del 26/09/2013, è stato approvata la modifica all'oggetto sociale dell'Azienda Speciale Paistom;
- con deliberazione consiliare n. 97 del 26/11/2013 si è provveduto a modificarne lo Statuto;
- che con decreto sindacale prot. n. 27359 del 23/07/2020, notificato il 23.07.2020, è stato nominato Direttore Generale dell'A.S. Paistom srl il Dott. Gianluca Volpe;

Visto il D.Lgs 267/2000, recante il TUEL ed in particolare, l'art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'art. 151 "Principi in materia di compatibilità", l'art. 183 "Impegno di spesa" e l'art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Dato atto che al Direttore dell'Azienda Speciale Paistom spetta la responsabilità gestionale dell' Azienda stessa, ed in particolare, egli sovraintende all'attività tecnico-amministrativa, commerciale, finanziaria in autonomia decisionale;



Richiamate

- la delibera di C.C. n.13 del 28/01/2015 con la quale i servizi della società Sele-Calore s r.l. sono stati trasferiti alla azienda speciale Paistom;
- la delibera di Consiglio Comunale n.34 del 13/05/2016 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma e le schede di dettaglio con l'avvio dei nuovi servizi così come approvati e rimodulati, relativo all'annualità 2016;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l'anno 2016, sottoscritta in data 21/06/2016;
- la delibera consiliare n. 69 del 12/07/2016 di riapprovazione per conferma della delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2016;
- la delibera di Consiglio Comunale n.18 del 20/04/2017 con la quale si è proceduto ad approvare il Piano Programma 2017/2019 e le schede di dettaglio dei servizi così come approvati e rimodulati;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per gli anni 2017, sottoscritta in data 09/05/2017;
- la delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 28/03/2019 con i poteri del Consiglio Comunale, di approvazione del piano economico finanziario dell'annualità 2019;1
- a convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per l' annualità 2019, sottoscritta in data 20/05/2019;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2019 di approvazione del piano programma 2020/2022;
- la convenzione di disciplina dei rapporti tra il Comune di Capaccio e l'Azienda Speciale "Paistom" per il periodo 01/01/2020 al 31/12/2022, sottoscritta in data 28/02/2020 (prot. 8913):

Considerato che l'art.31del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. dispone:

- al primo comma, che il datore di lavoro organizzi il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda o della unità produttiva, o incarichi persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici;
- al secondo comma, che gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni di cui al
 comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'art.32, devono
 essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di
 tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati;
- al comma terzo, che, nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32;
- tra gli obblighi del datore di lavoro, previsti dall'art.17 e 18 del D.Lgs. n.81/2008 ci sono la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi;
- le sanzioni previste per la mancata designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione prevista dall'art.55, comma 1 lett.b) del D.Lgs. 81/2008 sono l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro;

Rilevato che

- occorre affidare per un anno il servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi, in materia di
 igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, comprensivo del responsabile del
 servizio e dell'aggiornamento del DVR, ai sensi del D:Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.;
- si rende necessario procedere all'affidamento dell'incarico in parola a soggetto esterno all'azienda per carenza di organico di personale tecnico;
- il professionista ing. Ferdinando Marino, nato ad Agropoli il 18/10/1973,iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Salerno al n.4191 dal 06/04/2001, con studio in via Italia



- 61 Capaccio Paestum, C.F. MRNFDN73R18A091I, possiede tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell'incarico;
- che il tecnico, interpellato, si è dimostrato disponibile ad espletare l'incarico di cui si tratta per l'importo di € 3.000,00 oltre Iva e cassa di previdenza;
- che l'idoneità professionale è desumibile dal relativo curriculum costituente parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato ma depositato agli atti del presente provvedimento;
- che l'Ing. Ferdinando Marino risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti dell'Inarcassa rilasciato in data 19/11/2020 con validità di mesi quattro;
- che l'importo della prestazione è inferiore ai 40.000 euro per cui si può procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art.31, comma 8, e dell'art.36, comma 2 del D.LGS. 18 aprile 2016, n.50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;
- che ai sensi dell'art.3, comma 5, della legge n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la richiesta dell'Autorità Anticorruzione del CIG: ZAF3030C13;

Dato atto che ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 267/2000 occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalla disposizioni vigenti in materia di contratti della pubblica amministrazione e le ragioni che ne sono alla base;

Visto l'art. 163, comma 5, del TUEL, che precisa: "nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 avente ad oggetto: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE,2014/25/UE e 2014/22/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

Richiamato lo Statuto societario;

Visto, inoltre:

- l'art. 107 del D. Lgvo. 267 del 18/08/2000
- la Legge 241/1990;

Visto il Piano-Programma dell'Azienda Speciale Paistom 2020/2022;



Visto il Bilancio dell'esercizio in corso;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse espresse in narrativa vengono richiamate integralmente;

- 2. Di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento dell'incarico, ai sensi del combinato disposto dell'art.31, comma 8, e dell'art.36, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, del servizio di Prevenzione e protezione dei rischi in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, comprensivo del compito di responsabile del servizio e dell'aggiornamento del DVR, ai sensi del D.LGS n. 81/2008 e s.m.i.;
- 3. Di stabilire in relazione all'articolo 192 del D.LGS. 267/2000 quanto segue:
 - a) fine da perseguire: dotare l'Azienda della figura professionale per l'espletamento dei compiti di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
 - oggetto del contratto: affidamento del servizio esterno di prevenzione e protezione dei rischi comprensivo dell'incarico di responsabile del servizio e dell'aggiornamento del DVR, per anni uno;
 - c) forma del contratto: mediante la sottoscrizione della presente determinazione che tiene luogo del formale contratto;
- 4. Di affidare l'incarico in oggetto per un importo di 3.000,00 oltre IVA e cassa di previdenza, all'Ing. Ferdinando Marino, nato ad Agropoli il 18/10/1973, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Salerno al n.4191 dal 06/04/2001, con studio in via Italia 61 Capaccio Paestum, C.F. MRNFDN73R18A091I, sia per la disponibilità immediata ad eseguire la prestazione che per la convenienza economica per l'importo offerto;
- 5. Di dare atto che la spesa complessiva di € 3806,40 grava sul bilancio di previsione 2021;
- 6. Di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite dei dodicesimi dei stanziamenti previsti;
- 7. Di dare atto che per tale procedura è stato acquisito il seguente CIG: ZAF3030C13;
- 8. Di dare atto che l'incarico avrà la durata di anni uno decorrente dalla sottoscrizione della presente determinazione che tiene luogo del formale contratto.
- 9. Di dare atto che tali somme trovano copertura finanziaria con imputazione al bilancio dell'esercizio corrente;
- 10. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. n. 50/2016.

IL DIRECTORE GENERALE
Dott. Gianlica Volpe